

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 14 aprile 2015 — Ayadi/Commissione

(Causa T-527/09 RENV) ⁽¹⁾

(«Rinvio a seguito di annullamento — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani — Regolamento (CE) n. 881/2002 — Congelamento dei fondi e delle risorse economiche di una persona inserita in un elenco redatto da un organo delle Nazioni unite — Inclusione del nome di questa persona nell'elenco contenuto nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 — Ricorso di annullamento — Diritti fondamentali — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Diritto al rispetto della proprietà»)

(2015/C 178/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Chafiq Ayadi (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: H. Miller, solicitor, P. Moser, QC, E. Grieves, barrister, e R. Graham, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: E. Paasivirta, T. Scharf e M. Kostandinidis, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Irlanda (rappresentanti: E. Creedon, agente, assistito inizialmente da E. Regan e N. Travers, SC, successivamente da N. Travers) e Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: E. Finnegan e G. Étienne, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 954/2009 della Commissione, del 13 ottobre 2009, recante centoquattordicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (GU L 269, pag. 20), nella parte in cui tale atto riguarda il ricorrente.

Dispositivo

- 1) Il regolamento (CE) n. 954/2009 della Commissione, del 13 ottobre 2009, recante centoquattordicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani è annullato, nella parte in cui riguarda il sig. Chafiq Ayadi.
- 2) La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Ayadi nonché le somme anticipate dal Tribunale a titolo di gratuito patrocinio.
- 3) L'Irlanda e il Consiglio dell'Unione europea supporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 148 del 5.6.2010.